



Comune di Pero
Città Metropolitana di Milano

Deliberazione di C.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25 del 27/06/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO - 01 SETTEMBRE 2018 / 31 AGOSTO 2019 - APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Giugno alle ore 20:45, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	Sindaco	BELOTTI MARIA ROSA	SI
<u>2</u>	Consigliere	VILARDO CARMELA	SI
<u>3</u>	Consigliere	DANIELE NICOLA	SI
<u>4</u>	Consigliere	BOSSI DANIELA	SI
<u>5</u>	Consigliere	PASSARI LUIGI	NO-GIUST
<u>6</u>	Consigliere	AIELLO CLAUDIO	SI
<u>7</u>	Consigliere	TOCCO MATTEO	SI
<u>8</u>	Consigliere	LUNGHI EMILIO	SI
<u>9</u>	Consigliere	MIRANDOLA VANNI	SI
<u>10</u>	Consigliere	LA PLACA SERENA MARIA	SI
<u>11</u>	Consigliere	TARDITI VALENTINA	SI
<u>12</u>	Consigliere	TANGHETTI GIOVANNI	SI
<u>13</u>	Consigliere	ETERNO DANIELE	SI
<u>14</u>	Consigliere	VALIA CLARISSA	NO
<u>15</u>	Consigliere	MAIOCCHI LAURA	NO
<u>16</u>	Consigliere	MOLESINI PAOLA	SI
<u>17</u>	Consigliere	MAZZEI GIACOMO	SI

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Presiede il Presidente Matteo Tocco.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO - 01 SETTEMBRE 2018 / 31 AGOSTO 2019 - APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZIO

Espone l'argomento all'ordine del giorno l'Assessore Lunghi.

Il testo del relativo intervento sarà trascritto in base alla registrazione digitale effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tra le 21.05 e le 21.10 entrano i Consiglieri: Tanghetti, La Placa, Eterno e Daniele, portando a 13 il numero dei Consiglieri presenti.

Il Direttore di SER.CO.P. Guido Ciceri illustra le modalità di gestione del servizio.

Intervengono i Consiglieri: Mazzei, Daniele, Eterno (nel frattempo, alle ore 21.25 entra il Consigliere Vilardo portando a 14 il numero dei Consiglieri presenti), Molesini, poi l'Assessore Lunghi, il Direttore Ciceri, il Sindaco e nuovamente il Consigliere Molesini.

Il testo dei relativi interventi saranno trascritti in base alla registrazione digitale effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 marzo 2007 ad oggetto "Costituzione Consorzio per i Servizi alla Persona dei Comuni di: Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago – Approvazione Statuto e Convenzione Costitutiva”;

VISTO il verbale dell'Assemblea Consortile, seduta n. 1/2007 del 2 maggio 2007, con la quale si prende atto della regolare costituzione del Consorzio Servizi Comunali alla Persona "Ser.Co.P." fra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago;

PREMESSO che Ser.Co.P. è una azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto;

PREMESSO altresì che Ser.Co.P. è istituita per la gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti Locali soci nelle seguenti aree di intervento: minori, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all'art. 3 dello Statuto;

RICHIAMATE le seguenti delibere:

- la delibera di C.C. n. 64 del 23/12/2010 "Statuto Consorzio Ser.Co.P: modificazione denominazione in Azienda Speciale Consortile e modifiche correlate”;
- la delibera di C.C. n. 43 del 27/09/2011, con la quale è stato approvato lo schema del contratto di servizio 2011-2018 per la gestione dei seguenti servizi:
 - ☐ Tutela minori
 - ☐ Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
 - ☐ Servizio Assistenza Domiciliare Educativa;
 - ☐ Nucleo Inserimenti Lavorativi;
 - ☐ Servizio Trasporto Disabili;
 - ☐ Servizio Sociale Professionale;
 - ☐ attività di accreditamento dei servizi diurni a favore di disabili;

DATO ATTO che sono stati conferiti all'azienda con successive delibere di C.C.

- n. 48 del 25/07/2012 il servizio di pre e post nido e la gestione di una sezione dell'asilo nido;
- n. 2 del 25/01/2013 il servizio di segretariato sociale e le funzioni amministrative e contabili relative ai rapporti con Servizi Diurni per Disabili esterni all'Ambito del Rhodense;
- n. 53 del 11/11/2013 la gestione delle attività connesse alle unità d'offerta socio-sanitarie dell'area disabili e per anziani, nonché gli interventi di housing sociale;
- n. 31 del 21/07/2017 il servizio di trasporto sociale locale;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 56 del 12/11/2014 con la quale si approvava l'ingresso nell'Azienda Speciale del Comune di Nerviano;

VISTA la delibera di G.C. n. 112 del 18/10/2017, con la quale sono stati conferiti a Ser.Co.P. un'altra sezione dell'asilo nido, la gestione del coordinamento pedagogico e della supervisione pedagogica, nonché delle eventuali pulizie straordinarie;

CONSIDERATO pertanto che questa Amministrazione Comunale garantisce il servizio di Asilo Nido, attualmente costituito da n. 1 struttura regolarmente autorizzata al funzionamento in base alla normativa regionale vigente, con una capienza massima di 66 posti, avvalendosi del proprio personale educativo ed ausiliario, e della collaborazione a partire dal 2012 dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho;

RITENUTO di completare il procedimento di conferimento del servizio Asilo Nido comunale all'Azienda Speciale consortile (A.S.C.) Ser.Co.P., azienda pubblica partecipata dal Comune di Pero con sede in via dei Cornaggia, n. 33 - Rho, provvedendo contemporaneamente al trasferimento del contingente del personale oggi in forza a detto servizio, nell'entità e secondo criteri, modalità e garanzie riportate nell'allegato accordo sindacale sottoscritto in data 15.06.2018 (allegato 2);

RITENUTO perseguire tramite il conferimento a Ser.Co.P. del servizio Asilo Nido i seguenti obiettivi:

- completare il percorso di conferimento già in atto dal 2012, che ha consentito il mantenimento di un servizio di qualità, apprezzato dagli utenti, così come si ricava dai risultati delle indagini di *customer satisfaction*;
- migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai bambini e alle famiglie, potendo contare su opportunità di stretta collaborazione con altre strutture di Asilo Nido affidate da altri comuni a Ser.Co.P. e di competenze professionali di alto profilo a disposizione dell'Azienda;
- garantire al servizio Asilo Nido maggiore efficienza nel reclutamento del personale qualificato, compromessa dai limiti alle assunzioni del personale imposte agli enti locali;
- mantenere inalterato il potere di indirizzo e controllo pubblico del servizio che l'affidamento ad un'azienda speciale consortile consente;
- mantenere una gestione economica del servizio che consenta, a parità di servizi erogati, di ridurre o, al più, di contenere i costi entro i limiti di quanto già oggi speso a tal fine dal Comune;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2018 "Piano Programma Ser.Co.P. 2018" con cui questa Amministrazione Comunale ha preso atto del Piano Programma annuale 2018 dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P.;

CONSIDERATO che il personale a tempo indeterminato, attualmente in forza al servizio Asilo Nido del Comune di Pero, è il seguente:

1. n. 1 unità di categoria D, profilo professionale *Istruttore direttivo assistente sociale*;
2. n. 3 unità di categoria C, profilo professionale *educatrice*;
3. n. 2 unità di categoria A, profilo professionale *operatore asilo nido*;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 74 del 20 giugno 2018 di modifica al piano del fabbisogno del personale 2018-2020, che prevede di far ricorso ad una procedura interna di reclutamento per il soddisfacimento di una parte delle esigenze e che pertanto si prevede di trasferire a Ser.Co.P. solo una unità di categoria C, profilo professionale educatrice, mentre le altre unità, interessate al percorso di mobilità interna, saranno accompagnate con un programma di formazione individualizzato e specifico per categoria e per servizio e/o attività di destinazione che consentirà all'Amministrazione Comunale di superare i limiti all'assunzione di personale dall'esterno nonché le difficoltà e criticità riscontrate nelle procedure di assunzione tramite mobilità;

VISTO l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho del 04/02/2011 e lo Statuto approvato con atto di Consiglio Comunale n. 102 del 14 dicembre 2010 e pubblicato sul BURL n. 11 in data 16/03/2011;

VERIFICATA la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti alla base della volontà di conferire le attività connesse all'Unità d'Offerta Asilo Nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho, come meglio specificato qui di seguito:

- 1) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello "*in house providing*", conformemente ai principi ed ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (vedi Corte di Giustizia - sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal) e successivamente richiamati dalla giurisprudenza nazionale (vedi Corte Costituzionale - sentenza n. 50/2013, Corte di Cassazione - sentenza n. 26893/2013, etc.); esso costituisce un'eccezione rispetto all'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, laddove sussistano determinati requisiti e condizioni. Essa determina tra l'ente affidante ed il soggetto gestore del servizio un rapporto interorganico, nel quale l'ente affidante deve esercitare sul gestore un controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso prodotti ed il soggetto gestore deve realizzare la maggior parte della propria attività a favore del Comune affidante e della sua comunità locale di riferimento; pertanto è consentito l'affidamento diretto a società interamente pubbliche nel rispetto dei seguenti principi essenziali, individuati dalla giurisprudenza comunitaria: a) la proprietà del soggetto - b) il controllo analogo - c) l'attività prevalente a favore dell'ente affidante; il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed il soggetto "*in house*" non configura un contratto di appalto, ma un'organizzazione interna della stessa Pubblica Amministrazione. Anche le più recenti Direttive Concessioni (Art. 17 Direttiva 23/2014/UE) e Direttiva Appalti stabiliscono che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti e per le concessioni un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice ed una persona giuridica di diritto pubblico (o di diritto privato), quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato per i propri servizi. Alla luce di quanto suesposto si rileva dall'esame dei documenti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. (Statuto), dei documenti aziendali del piano programma e conto economico, nonché dal contratto di servizio vigente, che i requisiti previsti dalla normativa europea sono soddisfatti, ovvero:
 - il capitale di Ser.Co.P. è interamente pubblico;
 - il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel vigente contratto di servizio tra il Comune di Pero e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2011 e s.m.i;
 - Ser.Co.P. realizza la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;
- 2) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. rientra nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo codice degli appalti); trattasi di norma che conferma quanto già stabilito a livello europeo, specificando ulteriormente le condizioni:

a) all'art. 5 le condizioni eccezionali:

- l'esercizio del controllo analogo (o di controllo congiunto);
- oltre l'80% dell'attività della controllata deve essere effettuata nello svolgimento di compiti ad essa assegnati dall'amministrazione controllante;
- nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme eccezioni di partecipazione che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) all'art. 192 il regime speciale degli affidamenti *in house*, quale procedura derogatoria:

- obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti *"in house"*;
- obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Alla luce di quanto suesposto si rileva che comunque i requisiti richiesti dal succitato Decreto Legislativo sono soddisfatti, in quanto:

- l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. già possiede i requisiti previsti dalla normativa europea;
- il budget di Ser.Co.P. per la gestione del servizio Asilo Nido comunale è stato valutato come da allegata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince che il suddetto conferimento non genera alcun onere aggiuntivo, anzi una differenza in termini positivi nel bilancio comunale;

CONSIDERATO che il contratto di servizio vigente tra il Comune di Pero e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2011, è in scadenza al 27/09/2018, e che pertanto in relazione alla necessità di conferire a Ser.Co.P. la gestione delle attività connesse all'Unità d'Offerta Asilo Nido il Consiglio Comunale nella seduta odierna del 27 giugno 2018 ha provveduto ad approvare la proroga tecnica del contratto di servizio in essere con Ser.Co.P. fino al 31/08/2019, fatta salva la stipula del nuovo contratto condiviso a livello d'ambito prima della scadenza della medesima proroga (in tal caso la durata del conferimento sarà adeguata alla scadenza temporale del nuovo contratto di servizio);

VISTO lo schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Pero e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 4);

VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in merito alla regolarità tecnica, contabile e del revisore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consiglieri Molesini e Mazzei) e astenuti n. 2 (Consiglieri Eterno e Vilardo) resi dai n. 14 Consiglieri presenti sui n. 17 degli aventi diritto;

DELIBERA

1. **DI CONFERIRE** l'Unità d'Offerta Asilo Nido comunale all'Azienda speciale consortile Ser.Co.P. fino al 31/08/2019, fatta salva la stipula del nuovo contratto di servizio condiviso a livello d'ambito prima della scadenza della medesima proroga (in tal caso la durata del conferimento sarà adeguata alla scadenza temporale del nuovo contratto di servizio);
2. **DI APPROVARE** lo schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Pero e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

SUCCESSIVAMENTE

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consiglieri Molesini e Mazzei) e astenuti n. 2 (Consiglieri Eterno e Vilardo) resi dai n. 14 Consiglieri presenti sui n. 17 degli aventi diritto;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

1. Pareri ai sensi art. 49 T.U. 267/2000.
2. Accordo sindacale sottoscritto in data 15.06.2018.
3. Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012.
4. Schema di contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Pero e l'a.s.c. Ser.Co.P. "Specifiche tecniche per la gestione del Servizio Asilo Nido" ed i relativi allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Matteo Tocco

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariagiovanna Guglielmini

Allegato 4 – CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PERO E L'ASC SER.CO.P.

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente documento costituisce contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra Ser.Co.P. ed il Comune di Pero per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2019 e definisce le condizioni di conferimento del servizio asilo nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho.
2. Più precisamente viene conferito dal Comune di Pero all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., che accetta, il servizio asilo nell'area della prima infanzia (3 mesi/3 anni), da realizzarsi presso la seguente struttura comunale "Asilo Nido Aldo Moro" con sede in Piazza Marconi, 6 in Pero.
3. Il Servizio Asilo Nido, conferito dal Comune di Pero ed accettato dall'Asc Ser.Co.P., dovrà essere svolto nel rispetto del contratto di servizio vigente integrato dal presente contratto integrativo.
4. L'intero documento è stato redatto tenendo in considerazione i requisiti di funzionamento previsti dalla normativa regionale vigente e dai requisiti di accreditamento dell'ambito del Rhodense, approvati dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'ambito di riferimento.
5. Le parti danno atto che il presente documento è il risultato di un percorso di redazione condiviso tra le parti, durante il quale esse hanno potuto dispiegare concretamente le proprie posizioni alla luce delle rispettive finalità di pubblico interesse assegnate e perseguite; non ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341 codice civile.

Art. 2 – CONFERIMENTI

1. Il Comune conferisce in comodato d'uso gratuito a Ser.Co.P.:
 - a. l'immobile di Piazza Marconi 6, come meglio specificato nella allegata planimetria (*allegato n. 1 e n. 1 bis*);
 - b. gli arredi, le attrezzature e i beni mobili come meglio specificati nell'elenco allegato (*allegato n. 2*);
2. Il Comune conferisce a Ser.Co.P. il personale, nell'entità, nelle caratteristiche professionali, e secondo gli accordi sottoscritti con le parti sindacali (*allegato n. 3*) che Ser.Co.P. si impegna a rispettare in ogni sua parte.
3. Ser.Co.P. è responsabile dell'utilizzo dei beni conferiti avendo a riferimento gli obblighi del comodatario.

Art. 3 – REGOLAMENTAZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il servizio di asilo nido comunale è regolamentato dal Comune.
2. Il Comune individua gli utenti sulla base delle procedure previste dal "Regolamento Asilo nido comunale" e ne comunica i nominativi a Ser.Co.P.
3. Le tariffe di accesso al servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate annualmente dal Comune.
4. Gli obiettivi di gestione e gli standard qualitativi e quantitativi del servizio sono definiti, sentita Ser.Co.P., nella carta dei servizi e in un apposito allegato contenente gli indicatori di *performance*, approvati ogni anno dal Comune.

Art. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Ser.Co.P. garantisce al Comune il perseguimento dei più alti standard qualitativi nella gestione del servizio, nel costante rispetto delle normative vigenti.

2. Ser.Co.P., in particolare, deve garantire, per l'ottimale funzionamento del servizio:
 - a. l'aggiornamento continuo del personale, anche con riferimento alle migliori esperienze pedagogiche riscontrabili dalla letteratura scientifica;
 - b. l'alta qualificazione del personale impiegato nei ruoli di coordinamento;
 - c. il rispetto degli standard quali-quantitativi concordati con l'amministrazione comunale e contenuti nella carta dei servizi;
 - d. il confronto e l'interazione con altri asili nido conferiti da altri comuni in gestione;
 - e. le verifiche, almeno annuali, sul gradimento del servizio da parte delle famiglie, attraverso modalità e contenuti approvati dalla Giunta Comunale;
 - f. la relazione con gli utenti e le famiglie da improntare ai massimi standard di trasparenza e accessibilità.
3. Il servizio potrà essere erogato, oltre che con personale proprio, anche con personale incaricato, nelle forme ritenute più idonee e funzionali al raggiungimento degli standard di servizio stabiliti.
4. In caso di ricorso a procedure di affidamento, Ser.Co.P. resta l'unico soggetto responsabile nei confronti del Comune e degli utenti.
5. Ser.Co.P. è tenuta a perseguire l'obiettivo della continuità educativa, pertanto le forme di impiego del personale educativo e di coordinamento dovranno essere orientate verso forme stabili.
6. Ser.Co.P. è unico soggetto responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia di gestione dei servizi asili nido e del mantenimento dei necessari requisiti per l'accreditamento del servizio, nonché di ogni adeguamento che si dovesse rendere necessario a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia.
7. Ser.Co.P. si farà carico della redazione della bozza della carta dei servizi, del recepimento delle proposte di modifica e integrazione provenienti dal Comune, della stampa del documento definitivo approvato dalla Giunta comunale e della sua diffusione presso gli utenti potenziali del Comune di Pero.

Art. 5 – GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

1. I beni immobili sono conferiti con vincolo di destinazione, e in nessun caso Ser.Co.P. potrà utilizzarli per servizi o attività diverse da quelle oggetto del conferimento, fatti salvi quelli specificamente richiesti dalla Giunta comunale.
2. Prima di prendere possesso dei locali e dell'area a giardino, le parti effettuano un sopralluogo finalizzato alla redazione di un verbale di verifica dello stato di conservazione dei luoghi.
3. La manutenzione straordinaria dei beni immobili conferiti a Ser.Co.P. rimane di competenza ed a carico del Comune.
4. Ser.Co.P. non è autorizzata ad effettuare o disporre interventi di natura strutturale né può modificare o alterare parti dei beni immobili conferiti e degli impianti.
5. La manutenzione ordinaria è a carico del Comune e di Ser.Co.P. secondo la distribuzione delle competenze riepilogata *nell'allegato n. 4*.
6. La pulizia degli ambienti interni ed esterni è a carico di Ser.Co.P. che potrà svolgerla con proprio personale o con personale incaricato, nelle forme ritenute più idonee e funzionali al raggiungimento degli standard di servizio stabiliti, fatta eccezione della manutenzione del verde.
7. L'utilizzo di altri beni immobili messi a disposizione dal Comune, ma in concessione ad altri soggetti, dovrà essere regolato da apposito accordo con il concessionario.

Art. 6 – GESTIONE DEI BENI MOBILI E ATTREZZATURE

1. I beni mobili e le attrezzature in dotazione all'asilo nido sono conferiti con vincolo di destinazione e in nessun caso Ser.Co.P. potrà utilizzarli per servizi o attività diverse da quelle oggetto del conferimento.
2. La manutenzione ordinaria dei beni mobili e delle attrezzature è a carico di Ser.Co.P., che vi deve provvedere tempestivamente.

3. Il Comune si riserva di fare ispezioni/controlli periodici sullo stato del bene immobile e di tutti i beni mobili e attrezzature conferite.
4. Il Comune può integrare la dotazione di beni mobili e di attrezzature con successivi conferimenti.
5. Ser.Co.P. è autorizzata all'acquisto di beni di consumo e ad usare i beni di consumo non utilizzati nella precedente gestione e ancora disponibili alla data del 01 settembre 2018.

Art. 7 – COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Sono a carico di Ser.Co.P. gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dal D.M. 10/03/1998 e dal D.M. 388/2003.
2. Ser.Co.P. entro il 01 settembre 2018 deve predisporre e successivamente tenere aggiornati:
 - a. Documento di valutazione Rischi per la struttura Asilo nido;
 - b. Piano Unico delle Emergenze;
 - c. Documento Valutazione Rischi Interferenze;
 - d. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - e. nomina del Medico competente.
3. Il Comune è responsabile del "*Documento relativo alla prevenzione incendi per l'Unità d'offerta asilo nido*" ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 Luglio 2014 e gli eventuali adempimenti derivanti dal deposito della suddetta documentazione agli organi competenti.

Art. 8 – SERVIZI ACCESSORI

1. Il servizio di ristorazione rivolto a bambini e personale educativo è erogato dal soggetto individuato dal Comune per il servizio di refezione scolastica, nei cui rapporti economici Ser.Co.P. è tenuto a subentrare qualora il soggetto sia una società partecipata dal Comune.
2. Ser.Co.P. si farà carico di definire con il gestore del servizio di ristorazione individuato dal Comune un protocollo operativo finalizzato a regolare le modalità di erogazione del servizio.
3. Il servizio di riscossione, spontanea e coattiva, delle tariffe per l'accesso al servizio asilo nido è di competenza di Ser.Co.P., che deve mettere a disposizione degli utenti una pluralità di forme di pagamento, comprese quelle telematiche. Nei casi di mancato pagamento, Ser.Co.P. applicherà i regolamenti comunali in materia di funzionamento dell'asilo nido, con particolare riferimento alle regole di interruzione del servizio in caso di morosità. Il discarico di crediti inesigibili potrà essere effettuato solo a seguito di esito negativo della procedura di riscossione coattiva. Al fine di far fronte ad eventuali crediti inesigibili, potrà essere costituito un fondo svalutazione crediti con accantonamento annuale di una quota percentuale.
4. Il servizio di pulizia degli ambienti, compresi gli arredi, le attrezzature, i giochi, le stoffe ed i bavaglini, è di competenza di Ser.Co.P.
5. Il servizio di informazione e relazione con le famiglie è di competenza di Ser.Co.P. che dovrà garantire una pagina e/o un link dedicati anche sul proprio sito web, uno o più referenti cui rivolgersi (anche via mail).

ART. 9 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Il conferimento del servizio asilo nido è soggetto alle disposizioni economiche di cui agli artt. 1 e 8 del contratto di servizio.
2. Ser.Co.P. definisce all'interno della propria contabilità di azienda un centro di costo specifico per l'asilo nido di Pero in cui far confluire costi e ricavi diretti, nonché costi e ricavi indiretti determinati sulla base di criteri e modalità che saranno concordati con il Comune in sede di predisposizione del *budget* annuale.
3. Le parti si impegnano a predisporre annualmente (entro il mese di gennaio) e congiuntamente il bilancio di previsione del servizio asilo nido relativo al successivo anno educativo.

4. Qualora fosse necessario dotare i locali di ulteriori arredi o attrezzature utili allo svolgimento dell'attività educativa, o sostenere spese ordinate direttamente dal Comune di Pero ivi compresi servizi di supporto, Ser.Co.P. si occuperà dell'acquisto sostenendo integralmente le spese, le quali verranno inserite nel centro di costo di cui al comma 2 del presente articolo, per essere riconosciute dal Comune a Ser.Co.P.
5. I costi sostenuti da Ser.Co.P. per investimenti in beni e attrezzature, sono imputati al Comune in ragione della quota annua di ammortamento.
6. Restano direttamente a carico del Comune:
 - a. i costi delle utenze;
 - b. i costi di assicurazione dell'immobile;
 - c. i costi di manutenzione ordinaria (per le fattispecie di cui all'allegato n. 4).

Art. 10 – ASSICURAZIONE

1. A copertura dei rischi di gestione Ser.Co.P. si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per un massimale di € 2.500.000,00.

Art. 11 - OBBLIGHI INFORMATIVI TRA LE PARTI

1. A garanzia dei principi di trasparenza e in ottemperanza agli obblighi di *accountability*, Ser.Co.P. fornisce al Comune, secondo le modalità operative indicate nella relazione di accompagnamento al *budget*, tutte le informazioni relative al servizio (es. bambini frequentanti per giorno/periodo, elenco e descrizione attività proposte, il dettaglio delle attività di formazione delle educatrici, eventuali reclami degli utenti, ecc.) oltre ai dettagli dimostrativi dei ricavi e dei costi, da documentare a richiesta.
2. Il Comune può, informandone Ser.Co.P., effettuare sopralluoghi e verifiche dirette presso la sede dell'asilo nido.
3. Il Comune è tenuto a fornire a Ser.Co.P. le informazioni relative agli utenti e alle famiglie, necessarie all'espletamento del servizio, nonché ad informare, con congruo anticipo, di eventuali lavori e/o manutenzioni straordinarie da effettuare sui beni immobili.

Art. 12 – COMITATO DI GESTIONE

1. Ser.Co.P. partecipa ai comitati di gestione del servizio asilo nido.
2. Ai comitati di gestione deve partecipare, oltre al personale educativo e di coordinamento dell'asilo nido, anche un dipendente di Ser.Co.P. a cui sono stati affidati compiti di referente del servizio conferito.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ

1. Le parti individuano un proprio dipendente che assuma il ruolo di referente unico del servizio conferito con il compito di svolgere le attività ordinarie di gestione e controllo del presente contratto di servizio.
2. Sono in capo a Ser.Co.P. tutte le responsabilità connesse all'espletamento del servizio derivanti da norme di legge o da regolamenti comunali.
3. E' necessaria la nomina di Ser.Co.P. quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/20016 art. 28.
4. Sono in capo al Comune le responsabilità connesse alla manutenzione straordinaria dei beni immobili e alle procedure di individuazione/esclusione degli utenti dalle graduatorie di accesso al servizio.

Art. 14 - PENALI

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile a Ser.Co.P. e da questa non giustificato, il servizio non venga erogato, anche in parte, per un giorno o frazione di giorno, il Comune applicherà una penale da graduare tra un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun giorno di servizio o frazione non erogati.
2. Per l'erogazione del servizio non conforme al presente contratto di servizio, agli *standard* della carta dei servizi, alle modalità programmate nella relazione di *budget*, la penale verrà applicata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento per ciascun giorno di non conformità.
3. Per la mancata tempestiva manutenzione ordinaria verrà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità.
4. In ogni caso sono fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare da una gestione non conforme a quanto previsto dal presente contratto.
5. Il Comune potrà applicare la penale previa contestazione scritta. Ser.Co.P. avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Comune provvederà con propria determinazione all'applicazione della penale.
6. Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti non risolte amichevolmente, si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello del Tribunale di Milano.

Il presente contratto è composto da n. 15 articoli, n. 5 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Pero

Il Dirigente Area Risorse, Servizi e Territorio

Fabio Campetti

Per Ser.Co.P.

Il Direttore

Guido Ciceri

CONVENZIONE RISTORAZIONE PER L'UNITA' D'OFFERTA ASILO NIDO PERO "ALDO MORO"**TRA**

Ser.Co.P, con sede legale in Rho Via Cornaggia n 33, CF P IVA n. 05728560961 rappresentata dal legale rappresentante, Sig. Primo Mauri, nato a, il, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale agisce ai sensi dell'art.3 dello Statuto aziendale

E

SettimoPero Wellfood Srl. con sede in Settimo Milanese via Buoizzi n 7, P.IVA 05520200964 rappresentata da

.....

.....

PREMESSO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pero n 25 del 27/06/2018 è stata approvata l'integrazione del contratto di servizio con l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., nella quale si è conferita la gestione dell'Unità d'offerta Asilo Nido "Aldo Moro" sito a Pero in Piazza Marconi, 6;
- Che la stessa è stata recepita da Sercop con Deliberazione dell'Assemblea consortile n.14 del 5/07/2018;
- Che gli accordi tra Sercop e il Comune di Pero sono regolati dal Contratto integrativo al contratto di servizio tra il Comune di Pero e l'ASC Sercop: specifiche tecniche del servizio Asilo Nido, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pero n 25 del 27/06/2018;
- L'articolo 8, c.1 del Contratto integrativo al contratto di servizio tra il Comune di Pero e l'ASC Sercop: specifiche tecniche del servizio Asilo Nido, in cui Sercop è tenuto dare continuità al soggetto erogatore al servizio di ristorazione in essere alla data del conferimento del servizio nido;
- L'articolo 8, c.2 del Contratto integrativo al contratto di servizio tra il Comune di Pero e l'ASC Sercop: specifiche tecniche del servizio Asilo Nido specifica inoltre che Ser.Co.P. si farà carico di definire con il gestore del servizio di ristorazione individuato dal Comune una bozza di convenzione finalizzata a regolare le modalità di erogazione del servizio.
- Che, con la comunicazione di Voltura inviata presso l'ufficio CPE competente, Sercop subentra come ente gestore della struttura in oggetto a far data dal 01 settembre 2018.

CONSIDERATO

- Che il servizio di ristorazione è erogato dalla società in house SettimoPero Wellfood Srl (P.IVA 05520200964 con sede legale Settimo Milanese via Buoizzi n 7) costituita ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera C del Dlgs 267/2000 (TUELL) il cui rapporto con il Comune è regolamentato da uno specifico contratto di servizio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**ART. 1 – Finalità e oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti economici e della regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio ristorazione per l'unità d'offerta Asilo Nido Aldo Moro sito in Pero in Piazza Marconi, 6.

Presso la struttura sono ubicati i locali cucina e dispensa che provvedono alla preparazione di tutti i pasti necessari al regolare svolgimento dell'attività educativa nonché alla preparazione dei pasti in servizio presso la struttura. I pasti vengono preparati da personale dipendente e con le derrate alimentari della SettimoPero Wellfood Srl presso i locali cucina di loro uso esclusivo e concessi dal comune di Pero.

ART. 2 – Durata

Il presente accordo avrà durata dal 01/09/2018 al 31/08/2019

ART. 3 – Uso dei beni immobili, arredi e attrezzature

La regolamentazione dell'uso dei beni immobili (locale cucine e dispensa), gli arredi e le attrezzature sono disciplinate nel contratto di servizio in essere tra la società e il Comune di Pero.

ART. 4– Erogazione del Servizio

Il menù dovrà essere redatto dalla Società di Ristorazione attenendosi alle Linee Guida di Regione Lombardia nel rispetto delle tabelle dietetiche ivi contenute. I nuovi menù verranno comunicati tempestivamente a Sercop per l'autorizzazione a procedere con eventuali osservazioni condivise con la coordinatrice del servizio.

I pasti verranno preparati secondo le presenze che ogni mattina verranno comunicate direttamente alla cuoca dal personale ausiliario incaricato. Il numero dei pasti comunicato sarà suddiviso per tipologia di utenza (bambini/personale Sercop/personale Cooperativa) e quotidianamente inviato alla SettimoPero Wellfood.

La Società di Ristorazione si impegna a fornire le diete speciali per determinati utenti che, in relazione a documentate ragioni di salute o etico-religiose, non possono usufruire del normale menù. La preparazione delle diete speciali dovrà attenersi alle disposizioni contenuti nelle linee guida di Regione Lombardia.

I pasti dovranno essere erogati esclusivamente nei giorni di apertura del servizio che verranno comunicati da Sercop appena redatto il calendario educativo. In occasione di momenti di festa programmati Sercop inoltrerà richiesta dedicata affinché l'acquisto dei generi alimentari necessari per lo svolgimento dell'evento sia eseguita direttamente dalla SettimoPero Wellfood. La richiesta oltre alla fornitura di alimenti confezionati e bibite potrebbe comprendere anche preparazioni extra rispetto a quanto previsto nel menù (ex torte-biscotti-panini....).

In caso di sciopero o eventi straordinari che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, entrambe le società si impegnano a darsi reciprocamente tempestivo avviso indicando ove possibile le soluzioni alternative.

ART. 5– Costo Pasto

Il costo pasto unitario nell'anno solare è definito sulla base del consuntivo dell'anno precedente approvato da SettimoPero Wellfood – e quest'ultimo verrà comunicato a Sercop in sede di approvazione del conto consuntivo. SettimoPero Wellfood fatturerà mensilmente a Sercop i pasti erogati al prezzo unitario comunicato a Sercop.

A chiusura dell'esercizio economico SettimoPero Wellfood presenterà eventuale fattura di conguaglio quale differenza tra il costo pasto unitario consolidato alla fine anno dell'anno di competenza e il costo pasto unitario definito sulla base del consuntivo precedente per il numero dei pasti erogati.

La preparazione delle diete speciali non comporterà alcun aumento del prezzo unitario definito.

La spesa dei generi alimentari richiesti per eventi e feste verrà considerata fuori dal costo pasto unitario e sarà autorizzata preventivamente e inserita nella fattura del mese di competenza con voce dedicata.

ART. 6– Fatturazioni e Pagamenti

La fattura mensile dovrà evidenziare il numero dei pasti erogati per tipologia di utenza.

Sercop rimborserà i pasti esclusivamente erogati per i bambini e i dipendenti Sercop comunicati quotidianamente

Il pagamento delle fatture sarà eseguito a 30 gg data fattura

ART. 7– Riservatezza

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 8– Foro Competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro di Milano.

ART. 9- Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Allegato 1 = Delibera CC di Pero

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per Sercop ASC

Per Settimo PeroWellfood S.r.l.